



Commento al progetto di ordinanza sul contingentamento dell'energia elettrica

1. Situazione iniziale

La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di gravi situazioni di penuria e prende misure protettive (art. 102 Cost.).

La legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (LAP; RS 531) definisce, all'articolo 4, i beni e i servizi d'importanza vitale. Fra questi rientrano anche i vettori energetici e il trasporto e la distribuzione di vettori energetici e di energia.

La Svizzera si troverebbe in una situazione di grave penuria ai sensi dell'Approvvigionamento economico del Paese (AEP) qualora l'offerta e la domanda di elettricità non dovessero più coincidere a causa di una produzione, una distribuzione e una capacità d'importazione limitate per più giorni, settimane o mesi e l'economia non riuscisse a far fronte a questa situazione con mezzi propri.

Per affrontare una grave situazione di penuria di elettricità, il Consiglio federale può avvalersi di diverse misure economiche (misure di gestione) secondo la LAP. Queste misure possono essere prese da sole o in combinazione con altre misure di gestione (p. es. emanazione in contemporanea di limitazioni e divieti di utilizzo di energia elettrica¹ e contingentamento dei grandi consumatori).

In Svizzera, oltre 34 000 aziende hanno la possibilità di acquistare l'elettricità sul libero mercato². La premessa per il libero accesso al mercato è un consumo annuo di almeno 100 megawattora (MWh). La misura di gestione del contingentamento è destinata a questi grandi consumatori. Una tipica famiglia di 4 persone ha un fabbisogno di elettricità di circa 3–4 MWh all'anno³.

Su questi grandi consumatori ricade nel complesso quasi la metà del consumo di elettricità in Svizzera². Il contingentamento di questo gruppo di consumatori è pertanto una misura efficace per gestire il consumo di energia elettrica in una situazione di grave penuria. Il potenziale di risparmio e l'attuabilità di questa misura hanno determinato la scelta di questo gruppo di consumatori. I grandi consumatori sono solitamente dotati di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico (in grado di misurare il consumo ininterrottamente), cosa che gli altri consumatori solitamente non hanno.

Il sistema del contingentamento è caratterizzato dal fatto che i contingenti vengono calcolati per il grande consumatore sulla base del suo storico di consumi per mese civile e comunicati per iscritto mediante decisione. Grazie a questa procedura, al grande consumatore viene fornita una prescrizione chiara e vincolante nonché la possibilità di sfruttare il contingente assegnatogli nel modo più congeniale possibile alla sua attività nel corso del mese in questione. Tuttavia, la procedura che prevede la comunicazione della decisione a mezzo posta comporta anche una corrispondente preparazione. Il momento dell'attuazione richiede circa un mese di lavoro.

Questa procedura offre un valore aggiunto in particolare per i molti «piccoli» grandi clienti che non si preoccupano quotidianamente dei loro consumi energetici. L'unità di misura è il mese civile, in quanto il consumo di elettricità viene solitamente fatturato ai grandi consumatori proprio su base mensile. Il fatto che i valori di riferimento siano a disposizione dei grandi consumatori ne garantisce la tracciabilità e fornisce un valido aiuto nel caso in cui si rendano necessari lavori di preparazione. Inoltre, questo approccio facilita un controllo rapido e sistematico del rispetto dei contingenti.

Nella preparazione e nell'attuazione delle misure di gestione un ruolo importante è svolto dall'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES), incaricata dal Consiglio federale di elaborare, secondo le indicazioni del

¹ Cfr. progetto di ordinanza sui divieti e sulle limitazioni all'impiego di energia elettrica, che fa parte della presente consultazione.

² Commissione federale dell'energia elettrica (EiCom), rapporto d'attività 2021, Berna 06/2022.

³ Scheda informativa di agosto 2021, Consumo di elettricità di un'economia domestica, svizzeraenergia, Ufficio federale dell'energia UFE.

settore Energia, i necessari provvedimenti preliminari in caso di grave penuria di elettricità. A tale scopo, l'AES ha istituito l'Organizzazione per l'approvvigionamento elettrico in situazioni straordinarie (OSTRAL). Quando nell'ordinanza è menzionata l'AES, si intendono l'OSTRAL e i suoi membri, in particolare i gestori delle reti di distribuzione. L'AES fa in modo che, nel quadro dello svolgimento dei compiti che le sono affidati, nessuno degli attori attivi nei mercati della produzione, del commercio e dell'approvvigionamento di energia elettrica possa accedere a dati sui consumatori o ad informazioni sensibili dal punto di vista economico di altri gestori. I dati dei consumatori vengono trattati soltanto dai gestori delle reti di distribuzione competenti in loco.

2. Commenti ai singoli articoli

Ingresso

In caso di grave penuria già sopraggiunta o imminente, l'articolo 31 LAP autorizza il Consiglio federale ad adottare misure di intervento temporanee per garantire l'approvvigionamento in beni e servizi d'importanza vitale. In virtù dell'articolo 60 LAP il Consiglio federale può inoltre affidare a organizzazioni dell'economia – nella fattispecie all'AES – compiti pubblici ai sensi della LAP.

Articolo 1

Il contingentamento dei grandi consumatori permetterà di ridurre il consumo di energia elettrica in Svizzera. Grazie soprattutto a questa misura non dovrebbe più essere necessario ricorrere ai disinserimenti della rete elettrica.

I trasporti pubblici sono un sistema collegato in rete in tutta la Svizzera e composto da vari elementi alimentati dalla corrente elettrica. Le FFS dispongono ad esempio di una propria rete elettrica a 16,7 Hz con centrali idroelettriche, convertitori di frequenza, partecipazioni a centrali elettriche partner, una rete di linee di trasmissione e sottostazioni proprie.

Per garantire che questi impianti possano essere presi in considerazione anche in una situazione di penuria di elettricità e che il loro potenziale di risparmio energetico e di produzione di energia possa essere sfruttato, le aziende di trasporto pubblico sono soggette a disposizioni speciali. Queste disposizioni si basano sul modello di gestione dei trasporti pubblici in caso di penuria di elettricità che le FFS, in qualità di azienda leader del sistema, hanno sviluppato insieme all'Unione dei trasporti pubblici e all'Ufficio federale dei trasporti (UFT) basandosi sui risultati emersi dall'Esercitazione della Rete integrata Svizzera per la sicurezza 2014 e che consentono di risparmiare sia sulla rete a 50Hz che sulla corrente di trazione ferroviaria.

Il modello di gestione permette inoltre di mantenere in funzione fino a un certo punto i trasporti pubblici rilevanti per l'approvvigionamento e certi servizi di trasporto merci. La procedura e il quadro di riferimento saranno disciplinati in un progetto di ordinanza separato⁴.

Articolo 2

Il contingentamento è limitato al gruppo dei grandi consumatori, che dispongono solitamente di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico. Ciò permetterà di attuare la misura in modo controllato e di verificarne l'efficacia.

Articolo 3

I contingenti descrivono la quantità di energia elettrica, in chilowattora (kWh), di cui un consumatore soggetto al contingentamento può disporre liberamente in un determinato periodo. Per il calcolo del contingente il tasso di contingentamento viene moltiplicato per la quantità di riferimento.

I grandi consumatori con più centri di consumo o ubicazioni dell'esercizio e con un consumo di elettricità $\geq 100\text{MWh}$ all'interno di una rete di distribuzione hanno la possibilità di gestire il proprio contingente in base al totale dei consumi di elettricità di tutte le loro ubicazioni. Possono ad esempio disconnettere un'ubicazione con consumo di elettricità $\geq 100\text{MWh}$ e mantenerne operativa un'altra. Tuttavia, questa possibilità esiste solo se i diversi centri di consumo sono attribuiti alla stessa unità economica.

⁴ Il modello di gestione dei trasporti pubblici è già a buon punto. Sono attualmente in fase di chiarimento alcuni aspetti attuativi. Il relativo progetto di ordinanza sarà quindi elaborato in base a tale modello.

Articolo 4

La quantità di riferimento deve corrispondere il più possibile al consumo previsto nel periodo di contingentamento. Va scelta in modo tale da tenere conto, per quanto possibile, di aspetti quali il consumo stagionale e gli eventuali cambiamenti delle condizioni strutturali ed economiche del consumatore. Deve inoltre *orientarsi a principi chiari ed essere universalmente implementabile* (a prescindere dalle esigenze specifiche di un settore). Allo stesso tempo, l'OSTRAL o il gestore della rete di distribuzione locale devono essere in grado di calcolarla facilmente e automaticamente anche in situazione di crisi.

La quantità di riferimento è di norma la quantità di energia elettrica consumata (kWh) per centro di consumo durante il mese civile dell'anno precedente al corrispondente periodo di contingentamento (quantità di riferimento standard). Ciò permette di tenere conto della stagionalità dei consumi. Per tener conto di un eventuale aumento della domanda di energia da parte del consumatore, l'ultimo consumo mensile misurato viene confrontato con il consumo del corrispondente mese dell'anno precedente. Se il consumo è aumentato di almeno il 20 per cento, l'ultimo consumo mensile misurato viene utilizzato come valore di riferimento, a condizione che sia superiore alla quantità di riferimento standard. Questa soglia è intesa a garantire che vengano considerate modifiche sostanziali alle condizioni quadro (p. es., adeguamenti strutturali all'interno di un'azienda, ulteriori linee di produzione o modifica del parco macchine, o circostanze esterne, come i lockdown) senza che ogni piccola fluttuazione aziendale del consumo di elettricità comporti un adeguamento della quantità di riferimento standard.

Nel determinare la quantità di riferimento viene considerata solo la quantità di energia prelevata dalla rete elettrica pubblica. Non conta invece il consumo che il grande consumatore copre da solo con i propri impianti di produzione di elettricità.

Alcuni grandi consumatori non dispongono ancora di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico. In tal caso il gestore della rete di distribuzione calcola la quantità di riferimento in base al consumo indicato sul contatore nel corrispondente periodo dell'anno precedente.

Articolo 5

Il tasso di contingentamento indica in percentuale l'entità del consumo consentito durante il periodo di contingentamento rispetto alla quantità di riferimento. Se ad esempio i consumatori soggetti alla misura puntassero a un risparmio del 30 per cento, il tasso di contingentamento sarebbe del 70 per cento. Il tasso di contingentamento non è quindi il risparmio diretto, espresso in percentuale, bensì la quota di energia elettrica rispetto alla quantità di riferimento che può essere consumata durante il periodo di contingentamento.

Il tasso di contingentamento è inizialmente fissato dal Consiglio federale nell'Allegato 1 dell'ordinanza. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) può modificarlo adattando tale allegato.

Articolo 6

Il periodo di contingentamento definisce il periodo nel quale un consumatore interessato dalla misura deve ridurre il proprio consumo. Per motivi tecnici e organizzativi, il periodo di contingentamento corrisponde a un mese civile (v. anche le spiegazioni al punto 1 Situazione iniziale).

Il Consiglio federale stabilisce inizialmente il periodo di contingentamento. Il DEFR decide in merito ai successivi periodi di contingentamento adattando l'Allegato 2.

Non appena l'ordinanza viene abrogata, termina anche il periodo di contingentamento.

Articolo 7

L'OSTRAL o il gestore della rete di distribuzione responsabile in quanto parte dell'OSTRAL esegue il calcolo del contingente per un determinato periodo. L'attribuzione dei contingentati avviene mediante decisione. L'autorità che emana la decisione è il settore Energia. Il gestore è competente per la consegna in nome del settore Energia.

Articolo 8

Nell'inverno 2022/2023 è previsto un trasferimento di contingentati, o di loro parti, su base sperimentale nell'ambito di un progetto pilota. L'obiettivo è verificare la fattibilità e l'interazione con i processi di

contingentamento nonché altre misure di gestione dell'AEP. È necessario garantire che la stabilità della rete e l'approvvigionamento non siano messi a rischio, altrimenti si temono effetti gravi e su larga scala per la popolazione e l'economia. Inoltre, il trasferimento di contingenti non deve pregiudicare né la corretta attuazione della presente ordinanza né l'efficacia di questa o di altre misure di gestione dell'energia elettrica. Pertanto, possono essere cedute solo le quantità di energia che non sono già soggette ai divieti di cui all'ordinanza concernente limitazioni e divieti di utilizzo di energia elettrica.

La responsabilità dello svolgimento legittimo di un trasferimento di contingenti spetta interamente alle piattaforme di scambio autorizzate. Il trasferimento dei contingenti è gestito esclusivamente tra la piattaforma e il grande consumatore per ciascun centro di consumo. Il trasferimento viene confermato sulle piattaforme di scambio senza il coinvolgimento del gestore della rete di distribuzione.

I grandi consumatori sono responsabili del rispetto dei contingenti e dei trasferimenti effettuati attraverso le piattaforme di scambio. Durante un periodo di contingentamento devono essere in grado di dimostrare la legittimità della quantità di energia elettrica consumata per ogni centro di consumo. Tutte le parti coinvolte devono rispettare i principi della legge sulla protezione dei dati e, in particolare, adottare le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza dei dati.

Secondo l'articolo 57 capoverso 4 LAP, il Consiglio federale può autorizzare l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) a emanare prescrizioni di natura tecnica o amministrativa per l'esecuzione delle misure di cui agli articoli 31–33. I requisiti dell'UFAE per il trasferimento dei contingenti sono stabiliti in un'ordinanza. Per la sperimentazione («progetto pilota») vengono fissate condizioni quadro rigorose al fine di ridurre la complessità.

In vista dell'inverno 2022/2023 questa ordinanza dell'Ufficio potrebbe comprendere in particolare i seguenti elementi e requisiti:

- la quantità minima negoziabile per punto di misura e periodo di contingentamento è di 20 MWh/mese;
- le quantità di energia possono essere cedute solo attraverso piattaforme (di scambio) che soddisfano criteri predefiniti. Questi criteri sono pubblicati in anticipo;
- l'UFAE, con l'assistenza dell'OSTRAL, verifica, a titolo di qualifica preliminare, se le piattaforme soddisfano questi criteri;
- i gestori delle piattaforme (di scambio) non sono autorizzati a negoziare le proprie quantità di energia. Le aziende intenzionate a trasferire quantità di energia esclusivamente tra diversi centri di consumo interni sono tenute a farlo attraverso una piattaforma pre-qualificata;
- la piattaforma verifica tutte le «attività di scambio» avvenute prima del periodo di contingentamento. I venditori devono quindi mettere a disposizione le loro decisioni di contingentamento. Se la piattaforma riscontra che la quantità di energia messa a disposizione in un punto di misurazione supera il contingente disponibile di tale punto di misurazione, interrompe la transazione e segnala la deviazione agli attori in questione (fornitori, destinatari, gestori delle reti di distribuzione interessati) e al settore Energia;
- prima dell'inizio del periodo di contingentamento, il fornitore (venditore) di energia deve verificare se la quantità di energia da lui messa a disposizione è soggetta a divieti. Se lo è, deve ritirare l'offerta. La piattaforma deve prevedere questa possibilità;
- la piattaforma deve anche prevedere la possibilità di un annullamento delle attività di scambio;
- prima dell'inizio del periodo di contingentamento, vale a dire alla sua vigilia, le piattaforme devono fornire in particolare i seguenti dati:
 - ai gestori delle reti di distribuzione: quantità di energia ceduta («venduta») e ottenuta («acquistata») in MWh/mese per punto di misurazione con designazione di quest'ultimo e dell'azienda o del gruppo aziendale, come indicato dalla decisione,
 - ai gruppi di bilancio: quantità di energia ceduta e ottenuta in MWh/mese per gruppo di bilancio con designazione di quest'ultimo e dell'azienda o del gruppo aziendale, come indicato dalla decisione,
 - all'OSTRAL: quantità totale di energia ceduta e ottenuta in MWh/mese, numero di operazioni di scambio al giorno, quantità media di scambio in MWh/scambio, numero di operazioni di scambio all'interno di un gruppo aziendale (come indicato dalla decisione).

Anche se nell'inverno 2022/2023 non dovesse esserci un contingentamento, il progetto pilota potrebbe essere attuato comunque.

Articolo 9

Il DEFR assicura che la popolazione sia informata di ogni eventuale modifica del tasso di contingentamento e degli eventuali periodi di contingentamento imminenti.

I gestori delle reti di distribuzione informano i consumatori interessati in merito ai seguenti punti: ubicazione e punto di misurazione del consumo di energia elettrica, inizio e durata del periodo di contingentamento, periodo di riferimento e quantità di riferimento, tasso di contingentamento e contingente.

Articolo 10

I gestori delle reti di distribuzione sono tenuti a collaborare all'esecuzione della presente ordinanza.

Articolo 11

L'AES/OSTRAL e i gestori delle reti di distribuzione verificano il rispetto dei contingenti. Se rilevano dei superamenti, li segnalano al settore Energia.

Le infrazioni alla presente ordinanza sono perseguibili ai sensi dell'articolo 49 LAP.

Articolo 12

L'esecuzione spetta – per i compiti a loro assegnati – al DEFR, al settore Energia, all'UFAE e all'AES/OSTRAL e ai suoi membri.